



COMUNE DI BRANDIZZO
Città Metropolitana di Torino

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2021
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2022
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27/01/2023

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento -----	4
Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti -----	4
Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti -----	4
Articolo 4 - Decorrenza dell'obbligazione -----	5
Articolo 5 - Soggetto attivo della tassa sui rifiuti -----	5
Articolo 6 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti -----	5
Articolo 7 - Base imponibile della tassa sui rifiuti -----	5
Articolo 8 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti -----	7
Articolo 9 - Istituti scolastici statali -----	8
Articolo 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche -----	8
Articolo 11 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio -----	10
Articolo 12 - Riduzioni tariffarie -----	10
Articolo 13 - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche -----	11
Articolo 14 - Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio (abrogato dal 01/01/2021) -----	11
Articolo 14-bis - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico -----	11
Articolo 15 - Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo -----	13
Articolo 16 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti -----	14
Articolo 17 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni -----	16
Articolo 18 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e rifiuti ingombranti -----	16
Articolo 19 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera -----	16
Articolo 20 - Tributo provinciale -----	16
Articolo 21 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti -----	17
<i>Articolo 21bis - Risposte alle dichiarazioni -----</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 21ter - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati -----</i>	<i>20</i>
Articolo 22 - Versamento della tassa sui rifiuti -----	22
<i>Articolo 22bis - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari -----</i>	<i>23</i>
Articolo 23 - Scadenza del versamento -----	23
Articolo 24 - Arrotondamento -----	24
Articolo 25 - Importi minimi -----	24
Articolo 26 - Compensazione -----	24
Articolo 27 - Ravvedimento operoso -----	24

Articolo 28 - Funzionario responsabile -----	25
Articolo 29 - Poteri istruttori -----	25
Articolo 30 - Accertamenti -----	25
Articolo 31 - Sanzioni ed interessi-----	26
Articolo 32 - Riscossione coattiva -----	26
Articolo 33 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento -----	26
Articolo 34 - Rimborsi -----	28
Articolo 35 - Contenzioso tributario -----	28
Articolo 36 - Norme transitorie -----	28
Articolo 37 - Norma di rinvio -----	28
Articolo 38 - Entrata in vigore e norme finali -----	28
ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI -----	30

ALLEGATO 2 - Abrogato dal 01/01/2021

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Brandizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.
5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.
6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:
 - a) i locali impraticabili;
 - b) i locali in stato di abbandono;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
 - e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- 7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4 - Decorrenza dell'obbligazione

- 1. *L'obbligazione decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.*
- 2. *L'obbligazione cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 21 del presente regolamento.*
- 3. *Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.*
- 4. *La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dai successivi articoli 21 e 22.*
- 5. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione con le modalità e nei tempi previsti dall'articolo 21 del presente regolamento, salvo prova contraria. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 22.*

Articolo 5 - Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

- 1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7 - Base imponibile della tassa sui rifiuti

- 1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al

metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - i locali tecnici.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai fini della tassazione, per le attività industriali, non si considera la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata alla lavorazione, occupata da materie prime e/o merci, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone e vi sia produzione di rifiuto urbano. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, tassabili i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non funzionali al processo produttivo a cui gli stessi sono collegati ovvero i magazzini destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti industriali nel medesimo insediamento. Per fruire della detassazione, dette superfici debbono

essere chiaramente e dettagliatamente indicate nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 21 presentata nei termini ivi indicati.

8. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, insegne luminose, materie plastiche vetroresina, attività industriali con capannone di produzione (categoria n. 20 e 21)	25 %
Laboratori analisi, laboratori medici, dentisti, radiologi ed odontotecnici, elettrauto	35 %
Autofficine, verniciatori, carrozzerie, gommisti	45 %

Articolo 8 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.*

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
5. Le tariffe sono articolate per categorie di utenze come riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.
6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
8. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9 - Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248 ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali. Sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o

attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 35 di base imponibile	1
Da mq 36 a mq 70 di base imponibile	2
Da mq 71 a mq 90 di base imponibile	3
Oltre mq 90 di base imponibile	4

4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari a 2 persone.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 Agli alloggi ed alle unità immobiliari di categoria C/6, C/2 e C/7 sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui all'art. 12, comma 1, lettera b). Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.

Articolo 11 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 12 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per cento;
 - b) abitazioni occupate da soggetti residenti o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, e non siano concesse in locazione, in comodato o in uso gratuito, anche temporaneamente: riduzione del 20 per cento;
 - c) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66 per cento;
 - d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 20 per cento;
2. La parte abitativa della costruzione rurale, utilizzata come abitazione dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri: riduzione del 30 per cento della sola parte variabile della tariffa, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio.
3. Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 e di cui al comma 2 competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. Le riduzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 e di cui al comma 2 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.
5. La tariffa delle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta di € 10,00 ogni 1.000 punti accumulati con la raccolta differenziata di bottiglie di plastica PET per liquidi alimentari attraverso impianti ecocompattatori installati sul territorio comunale e gestiti in convenzione, con un massimo di 3.000 punti corrispondenti ad una riduzione complessiva di € 30,00 annui. La riduzione viene applicata sulla base dei punti accumulati al 31 dicembre di ciascun anno e viene applicata nell'avviso di pagamento TARI relativo all'anno successivo per un importo non eccedente il totale dovuto per il medesimo anno. Al fine di incentivare tale raccolta, al contribuente che ha accumulato il maggior numero di punti entro il termine di scadenza di ciascun anno –fermo restando il raggiungimento di almeno 1000 punti- il Comune riconosce la riduzione della TARI fino ad un massimo di € 300,00.

Resta inteso:

- che gli utenti maturano il diritto alla riduzione attraverso il conferimento differenziato in plastica unicamente nel punto di raccolta sito sul territorio comunale;

- che il diritto alla riduzione di € 10,00 matura solo al raggiungimento dei 1.000 punti e suoi multipli, pertanto non saranno riconosciute riduzioni proporzionali ai punti accumulati;
- la deduzione, dal totale dei punti accumulati, unicamente dei punti utili all'ottenimento della riduzione (ad esempio, all'utente che al 31 dicembre abbia accumulato 3900 punti verranno dedotti unicamente 3.000, mentre i restanti rimarranno validi per un'eventuale successiva riduzione su altre annualità);
- l'azzeramento di tutti i punti accumulati dall'utente che, avendo maturato il maggior numero di punti, ha il diritto alla riduzione della TARI per l'anno di competenza dell'importo di € 300,00 e comunque per un importo non eccedente il totale dovuto per il medesimo anno;

La Giunta Comunale può sospendere il diritto alla riduzione qualora si ravvisino utilizzi impropri del sistema premiante e modificare le modalità di riparto qualora non fosse possibile reperire i dati dal gestore. Inoltre il sistema di premialità previsto dal presente comma decade nel caso di mancato rinnovo/revisione della convenzione sopra richiamata ed in mancanza di nuovo accordo per la gestione degli ecocompattatori.

6. La perdita di gettito derivante dal riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 5 del presente articolo è coperta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
7. La riduzione di cui al comma 5 non è cumulabile con quelle di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo e del comma 7 dell'articolo 10 del presente regolamento.

Articolo 13 - Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica, la tariffa, limitatamente per la parte variabile, è ridotta del 50 per cento.

Articolo 14 - Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio (abrogato dal 01/01/2021)

Articolo 14-bis - Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
- 2bis. *A decorrere dall'anno 2023, ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., in luogo delle disposizioni contenute nel precedente comma 2, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli*

avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e sono tenuti a corrispondere la sola parte fissa. A tal fine, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a 2 anni.

3. Per la finalità di cui al comma 2, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della tassa sui rifiuti dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3bis. *A decorrere dall'anno 2023, per le finalità di cui al comma 2bis, le utenze non domestiche, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, devono presentare al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

Per il solo anno 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, l'idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero di cui al presente comma 3 bis trasmessa entro il 30 giugno 2023 si considera tempestiva.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

In mancanza della documentazione o della sua inidoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata a mezzo PEC al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata a mezzo PEC entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la durata del periodo, non inferiore a 2 anni per la quale si intende

esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale di almeno 1 anno con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della tassa sui rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, in data successiva alla scadenza del termine annuale di presentazione della comunicazione, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.

5. A seguito della comunicazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio dell'anno in cui è efficace la comunicazione, provvede a ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, dal 1° gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 4 entro i termini fissati dal medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
7. La comunicazione di cui al comma 4 presentata oltre i termini fissati dal medesimo comma è inefficace per il 1° gennaio dell'anno successivo e pertanto l'utenza non domestica dovrà nuovamente presentarla qualora voglia confermare l'opzione di uscita dal servizio pubblico per gli anni a seguire.

Articolo 15 –Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
 2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
 3. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
 4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta del contribuente, da presentarsi entro il giorno 31 marzo dell'anno successivo, soltanto nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
- 4bis. *A decorrere dall'anno 2023, ai fini della riduzione della parte variabile della tariffa, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente. Tale documentazione deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Per il solo anno 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, l'idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo di cui al presente comma trasmessa entro il 31 marzo 2023 si considera tempestiva.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

5. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 15% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	15%
se avviano al riciclo almeno il 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	30%
se avviano al riciclo almeno il 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	50%
se avviano al riciclo almeno il 75 % del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti	75%

Articolo 16 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di altri redditi o di rendite finanziarie: riduzione del 50 per cento;
 - b) nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con valore pari o inferiore ad € 5.000,00: riduzione del 50 per cento. L'importo ISEE è elevato ad € 7.000,00 nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia portatore di handicap, risultante da certificato rilasciato dalla struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3;

- c) nuclei familiari, con reddito lordo complessivo inferiore ad € 8.000,00, in cui uno dei componenti sia disabile ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di rendite finanziarie: riduzione del 50 per cento.
2. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma precedente:
- a) deve essere presentata apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 31 ottobre dell'anno di riferimento, salvo diverso termine fissato con la deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - b) per i punti a) e c) del precedente comma si considera il reddito dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
 - c) il contribuente non deve essere inadempiente con i pagamenti dei rifiuti degli anni precedenti;
 - d) il riconoscimento ha effetto per l'intero anno o per il solo periodo di effettiva occupazione;
 - e) in caso di abitazione occupata da due distinti nuclei familiari, il requisito di cui al comma 1. lettera b) o c) del presente articolo, dichiarato per richiedere l'agevolazione, deve essere posseduto da entrambi i nuclei.
3. È inoltre riconosciuta alla Giunta comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, su presentazione di opportuna domanda, accompagnata da apposita relazione dei servizi sociali del territorio, a favore di singole categorie di utenti domestici, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, che formeranno oggetto di valutazione individuale.
4. La tassa, solamente per la parte variabile della tariffa, si applica in misura ridotta dell'80 per cento ai locali ed aree adibiti ad attività privata di assistenza ed educazione all'infanzia, agli anziani, agli infermi ed ai disabili, e caritatevoli, esclusivamente per la parte adibita direttamente a tale attività.
5. La tassa, solamente per la parte variabile della tariffa, si applica in misura ridotta del 30 per cento, ai locali di proprietà comunale non destinati direttamente alle attività ricreative e sportive, sopra citate (a titolo esemplificativo: spogliatoi, aree d'attesa, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.).
6. Alle utenze non domestiche che, a seguito di sospensione o riduzione delle attività dovute a provvedimenti normativi o amministrativi emanati per far fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, come, ad esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, potranno essere riconosciute dal Comune agevolazioni tariffarie previste da interventi normativi o regolatori in materia, in base alla potestà regolamentare, ai sensi della L. 147/2013, comma 660.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio Comunale, in sede di approvazione della delibera tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale.
8. La perdita di gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo è coperta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
9. In considerazione di situazioni eccezionali o emergenziali, come, ad esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19 ed al fine di dare un sostegno economico alle famiglie residenti nel Comune di Brandizzo che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, con deliberazione del Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe sulla tassa sui rifiuti o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante delibera di Giunta Comunale che dovrà essere successivamente ratificata da parte del Consiglio Comunale potranno essere riconosciute riduzioni in sostituzione dei commi 1 e 2 del presente articolo.

10. Le agevolazioni di cui al comma 1. non sono cumulabili tra di loro.
11. Qualora le agevolazioni di cui ai commi 6 e 9 del presente articolo vengano finanziate da risorse specifiche dello Stato o di altro Ente, la definizione dei criteri per il riconoscimento delle stesse verrà adottata con deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Articolo 17 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 18 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci e rifiuti ingombranti

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce il servizio di raccolta domiciliare di sfalci, potature e rifiuti ingombranti con oneri economici a carico del richiedente.

Articolo 19 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019 n. 160. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019 n. 160, l'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, da effettuarsi entro la data di inizio dell'occupazione.
6. abrogato dal 01/01/2021.
7. abrogato dal 01/01/2021.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 20 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della tassa sui rifiuti, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città Metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.

Articolo 21 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte.

1bis. Le dichiarazioni previste dal presente articolo assumono anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli articoli 6 e 10 del TQRIF, di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.

1ter. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto incaricato della gestione della TARI la dichiarazione entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, salvo quanto disposto al comma 4 dell'art. 14bis del presente regolamento, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet dello stesso, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o tramite posta elettronica o PEC, o, infine, dalla sua attivazione, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto incaricato della gestione della TARI nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna se presentata tramite PEC, alla data di invio se trasmessa tramite posta elettronica, ovvero alla data di inserimento nel sistema informativo del Soggetto incaricato della gestione della TARI se trasmessa tramite il portale online.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

2bis. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione e connessa richiesta di attivazione, variazione o cessazione del servizio, deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la dichiarazione, i seguenti elementi:

Per le Utenze domestiche

a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica

b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica

c) Dati identificativi dell'utenza: Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali

d) Numero degli occupanti i locali, inclusi i componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente

e) Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali

f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000

g) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile

h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza

i) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata

j) La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

Per le Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica

c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società

d) Dati identificativi dell'utenza: Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne

e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali

f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000

g) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto, nonché i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile

h) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti, se non prevista apposita istanza

i) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata

j) La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

2ter. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo di dichiarazione riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, di trasporto, di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente comma possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

2quater. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al comma 2bis del presente articolo e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione di variazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata al soggetto incaricato della gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione, utilizzando l'apposito modulo.

4. Ad eccezione delle agevolazioni disciplinate ai precedenti articoli 15 e 16, la dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.
 5. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 8, comma 8 e dall'articolo 10, commi 2 e 4, del presente regolamento.
 6. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
 7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
 8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
- 8bis. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata al Soggetto incaricato della gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la causa di cessazione, utilizzando l'apposito modulo, e deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
- 8ter. Le modalità di presentazione della dichiarazione di variazione e di cessazione sono le stesse previste per la dichiarazione iniziale di cui ai commi 1 ter e 2bis del presente articolo.*
- 8quater. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella dichiarazione.*
- 8quinquies. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 8bis del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine.*
- 8sexies. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.*
- 8septies. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva o la riduzione della tassazione, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.*
- 8octies. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1 ter, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.*

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 21bis - Risposte alle dichiarazioni

1. *Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetto sul rapporto tributario, ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali e di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.*
2. *Il tempo di risposta alle richieste è, di norma, di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente (dichiarazione), mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.*
3. *La risposta della richiesta deve contenere:*
 - a) *il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione di cessazione del servizio);*
 - b) *il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;*
 - c) *la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;*
 - d) *il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione o cessazione).*
4. *In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel TQRIF, all'atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il soggetto incaricato della gestione della TARI rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione/variazione/cessazione del servizio. Il soggetto incaricato della gestione della TARI comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.*

Articolo 21ter - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. *Il contribuente può presentare al Soggetto incaricato della gestione della TARI, con le modalità previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 21, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso di pagamento bonario di cui all'articolo 22.*
2. *Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi, provvedimenti amministrativi, regolamenti, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sul servizio. Per richiesta di rettifica degli importi addebitati si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche in via telematica, con la quale il contribuente esprime lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati.*
3. *In ogni caso la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che*

- va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i..*
- 4. Il Soggetto incaricato della gestione della TARI predispone specifica modulistica, disponibile presso lo sportello fisico e scaricabile dal sito web dello stesso e del Comune. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta di rettifica degli importi addebitati contiene almeno i seguenti campi:*
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;*
 - b) i dati identificativi del contribuente:*
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;*
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;*
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;*
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);*
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;*
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.*
 - 5. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Soggetto incaricato della gestione della TARI il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dallo stesso, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 4.*
 - 6. Il Soggetto incaricato della gestione della TARI invia la risposta motivata ai richiedenti, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.*
 - 7. Le risposte di cui al comma 6 sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi, comuni alle tre tipologie di richiesta:*
 - il riferimento al reclamo scritto, alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;*
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.*
 - 8. Nel caso reclamo scritto, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:*
 - la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;*
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal gestore;*
 - l'elenco della eventuale documentazione allegata.*
 - 9. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel precedente comma 4:*
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;*
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;*
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.*
 - 10. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati non può essere intesa come sua accettazione e qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la risposta negativa assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro gg. 60 dalla sua notifica*

innanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. Sono fatte salve le regole tributarie per la impugnazione del silenzio rifiuto.

- 11. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata e riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.*
- 12. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, si demanda a quanto stabilito in proposito dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF.*
- 13. Qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto ad inoltrare tempestivamente la richiesta/reclamo al gestore competente.*

Articolo 22 - Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82.
- 1bis. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.*
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti *divenuti definitivi*, contenente le disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui alla deliberazione ARERA del 31/10/2019 n. 444/2019/R/RIF.
3. Il versamento è da effettuare, previo invio al contribuente dell'avviso di pagamento, in quattro rate con scadenza rispettivamente il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto ed il 2 dicembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, salvo diversa disposizione stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Per l'anno di imposta 2022 la scadenza della prima rata è fissata al 31/03/2022.
- 3bis. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI.*
4. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
5. Il versamento della tassa sui rifiuti, così come previsto al comma 3, è effettuato per le prime tre rate, a titolo di acconto, pari al 75% del dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente. La quarta rata, a titolo di saldo, è determinata applicando per l'intero anno le tariffe approvate per l'anno di riferimento.
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso sono riscossi in unica soluzione. Qualora tali importi siano superiori a 200,00 euro è ammessa la possibilità del versamento in due rate bimestrali.

7. In deroga a quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 *del presente regolamento e dal successivo art. 22bis*, per particolari ragioni di carattere economico e sociale ed a seguito di presentazione di apposita domanda, è riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di deliberare a favore di singoli soggetti passivi un numero di rate mensili che non può essere superiore a dodici.
8. Per le persone fisiche e le ditte individuali la domanda dovrà essere accompagnata da relazione dei servizi sociali, mentre per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone sarà necessario presentare un'attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.
Tale dilazione/rateizzazione di pagamento può essere concessa unicamente se le rate relative alla TARI dell'anno in corso e degli anni precedenti, scadute alla data di presentazione dell'istanza, risultano pagate.
9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, si provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza del pagamento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, come indicato nel successivo art. 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 22bis - Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari

1. *Previa specifica richiesta, è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari:*
 - a) *agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
 - b) *a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;*
 - c) *qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.*
2. *L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro.*
3. *La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento della prima o dell'unica rata riportata nel documento di riscossione.*
4. *Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, come previsto dall'art. 31, comma 7 del presente regolamento.*
5. *Gli interessi di cui al precedente comma 4 del presente articolo non possono essere applicati qualora la soglia di cui comma 1 lettera c) del presente articolo, sia superata a causa di omissioni o ritardi del Comune o del Soggetto gestore della TARI.*

Articolo 23 - Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 24 - Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 25 - Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00, fatto salvo quanto previsto per la tassa in base a tariffa giornaliera di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Articolo 26 - Compensazione

1. I contribuenti possono procedere a compensazione dei propri crediti nei confronti del Comune per la tassa sui rifiuti (TARI) relativi a più annualità. Il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
2. L'istanza deve essere presentata *entro i termini di cui all'art. 34, comma 1 del presente regolamento*.
3. Il funzionario responsabile del tributo, *accertata* la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente, *secondo le tempistiche indicate all'art. 34, comma 2*.
4. Non si procede alla compensazione per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 27 - Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) se il versamento viene effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza dovuta la sanzione è pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo;
 - b) se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno ed entro trenta giorni dalla scadenza dovuta, la sanzione è pari ad 1/10 del 15 per cento;
 - c) se il versamento viene effettuato dal trentunesimo giorno ed entro novanta giorni dalla scadenza dovuta, la sanzione è pari ad 1/9 del 15 per cento;
 - d) se il versamento viene effettuato dal novantunesimo giorno ed entro un anno dalla scadenza dovuta, la sanzione è pari ad 1/8 del 30 per cento;
 - e) se il versamento viene effettuato entro due anni dalla scadenza dovuta, la sanzione è pari ad 1/7 del 30 per cento;
 - f) se il versamento viene effettuato oltre due anni dalla scadenza dovuta, la sanzione è pari ad 1/6 del 30 per cento.

2. La sanzione è altresì ridotta nei casi di omessa presentazione della dichiarazione:
 - a) se la dichiarazione viene presentata entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è pari ad 1/10 del 50 per cento;
 - b) se la dichiarazione viene presentata dal trentunesimo al novantesimo giorno, la sanzione è pari ad 1/10 del 100 per cento.

Articolo 28 - Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 29 - Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 30 - Accertamenti

1. Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità per effettuare il pagamento, nonché l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati.
3. Gli avvisi di accertamento devono altresì specificare l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, con relativa indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli avvisi di accertamento devono, altresì, recare espressamente l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Gli avvisi di accertamento emessi dal 01/01/2020 costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

Articolo 31 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 28, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 32 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento delle somme liquidate o accertate, entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti impositivi emessi entro il 31/12/2019, ovvero entro termine per presentare ricorso per gli atti esecutivi emessi a far data dal 01/01/2020, si procederà alla riscossione coattiva secondo le disposizioni legislative vigenti.
2. Il titolo esecutivo, per gli atti divenuti definitivi entro la data del 31/12/2019, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 33 - Dilazioni e rateizzazioni di pagamento

1. Al fine di consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione debitoria complessiva, il Comune, o il soggetto affidatario della concessione del servizio di riscossione coattiva, concede dilazioni e rateizzazioni di pagamenti dell'intero importo dovuto, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, da presentare prima dell'attivazione delle procedure esecutive;

- b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere dimostrata con la seguente documentazione che dovrà essere allegata all'istanza di cui alla lettera a.:
- 1) per le persone fisiche e le ditte individuali:
 - attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con importo non superiore ad euro 18.000,00, in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza di dilazione/rateizzazione;
 - copia dei libretti di circolazione dei beni mobili registrati intestati a tutti i componenti del nucleo ISEE del richiedente. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui il valore complessivo di mercato, desumibile da riviste specializzate, dei beni mobili registrati sia superiore ad euro 15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di finanziamento;
 - 2) per le persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone:
 - attestazione rilasciata da professionista iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi;
- c. l'importo da porre in rateizzazione deve essere pari o superiore ad euro 100,00;
- d. le rate mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:
- da € 100,00 ad € 500,00 massimo 4 mesi;
 - da € 500,01 ad € 1.200,00 massimo 12 mesi;
 - da € 1.200,01 ad € 3.000,00 massimo 18 mesi;
 - da € 3.000,01 ad € 6.000,00 massimo 24 mesi;
 - oltre € 6.000,00 massimo 36 mesi.
- e. la concessione della dilazione per debiti oltre i € 5.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, da istituto di credito o assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre;
- f. le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;
- g. su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di rateizzazione conteggiati al tasso di interesse legale;
- h. non può essere concessa una nuova dilazione/rateizzazione nel caso in cui ve ne sia in corso una precedente per la medesima tipologia di entrata. La concessione di una nuova dilazione/rateizzazione quindi può avvenire solo a saldo di una precedentemente assunta.
2. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, può riconoscere forme di dilazione e rateizzazione, derogando quanto previsto dal presente articolo in merito all'importo minimo rateizzabile, all'importo minimo della rata, alla durata massima della rateizzazione e al numero massimo di dilazioni/rateizzazioni, per particolari gravi casi di temporanea e obiettiva difficoltà. Per le persone fisiche dovrà essere presentata apposita relazione dei servizi sociali del territorio.
 3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
 4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
 5. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune, o il soggetto affidatario della concessione del servizio di

riscossione coattiva, può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile dell'entrata.
7. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, la gestione delle dilazioni di pagamento è in capo al concessionario stesso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, *in ossequio al termine previsto dall'art. 1 comma 161 della Legge n. 296/2006. Previa istruttoria delle istanze da parte del Soggetto incaricato della gestione della TARI, il Comune procede alla liquidazione al contribuente dell'importo erroneamente versato attraverso:*
 - a) *Detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;*
 - b) *Rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni lavorativi (decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta), non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.*
3. *In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.*

Articolo 35 - Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 36 - Norme transitorie

1. Limitatamente all'anno 2020, le agevolazioni di cui all'articolo 16 commi 1 e 2 del presente regolamento comunale vengono riconosciute in via provvisoria in attesa dell'emanazione delle disposizioni di coordinamento delle norme statali con quelle regolamentari circa la procedura di applicazione del nuovo "bonus sociale TARI" - di cui all'articolo 57 bis, comma 2, del D.L. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019 - ovvero del bonus sostitutivo di cui all'art. 3 della delibera ARERA n. 158/2020. Successivamente all'emanazione di tali disposizioni si procederà con eventuale conguaglio riferito alle agevolazioni riconosciute provvisoriamente per l'anno 2020.

Articolo 37 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, *nonché i provvedimenti di Arera in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 della Legge 27/12/2017 n. 205.*

Articolo 38 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. La gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) è affidata al Consorzio di Bacino 16, riorganizzato in Consorzio di Area Vasta CB16, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018, come modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021, sulla base di apposita convenzione. L'affidamento della gestione in forma associata, effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2020, ha validità per tutto il secondo periodo regolatorio 2022-2025 disciplinato dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, fermo restando l'esito positivo della valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, di cui all'art. 33bis della Legge Regionale n. 1/2018, introdotto dall'art. 11 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile, nonché nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, con riserva di conguaglio negli esercizi successivi.
4. Per il medesimo periodo di cui al comma 3, il Consorzio di Bacino 16 riorganizzato in Consorzio di Area Vasta CB16 continuerà, altresì le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte. Il Consorzio di Bacino 16 riorganizzato in Consorzio di Area Vasta CB16 procederà, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, all'applicazione del regolamento comunale sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del non riscosso su base volontaria e l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti, oltre la Maggiorazione Statale.
- 4.bis La titolarità delle procedure di cui ai commi precedenti, ivi compreso il contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Bacino 16 riorganizzato in Consorzio di Area Vasta CB16.

ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club